

**La sospensione del processo
e messa alla prova
(art. 28 D.P.R. 448/88)**

Dati statistici

Anno 2023

**ELABORAZIONE SU DATI STATISTICI CONVALIDATI
RIFERITI ALL'ANNO 2023**

PUBBLICAZIONE DEL 7 GIUGNO 2024

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento
Sezione Statistica

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma
Tel. 06/68188297 – 268 – 274 - 279
E-mail: *statistiche.dgmc@giustizia.it*

INDICE

D.P.R.448/88 – Artt.28-29.....	pag.	2
D.L.272/89 – Art.27	“	3
Introduzione.....	“	4
1. I provvedimenti di messa alla prova.....	“	6
<i>-L'analisi temporale.....</i>	“	6
<i>-Le sedi processuali.....</i>	“	8
<i>-Le tipologie di reato.....</i>	“	11
<i>-Il progetto di messa alla prova.....</i>	“	14
2. I minori messi alla prova.....	“	18
3. L'esito della prova.....	“	23
4. L'applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati	“	25

Art.28

(sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.*
2. *Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.¹*
3. *Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
4. *La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.²*
5. *La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.*
- 5-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609 bis e 609 octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609 ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.³*

Art.29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. *Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.*

¹ Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

² La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".

³ Il comma 5-bis è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Decreto Legislativo 272/89

Art.27

(Sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.*
2. *Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:*
 - a) *le modalità di coinvolgimento del minorenni, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;*
 - b) *gli impegni specifici che il minorenni assume;*
 - c) *le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;*
 - d) *le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa.*
3. *I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.*
4. *Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenni.*
5. *Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenni e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.*

Introduzione.

La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", costituisce l'istituto più favorevole al minore autore di reato in quanto, l'esito positivo del percorso comporta l'estinzione del reato. Infatti, contrariamente alle ipotesi di *probation* applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

Con Legge 13 novembre 2023, n. 159, con cui è disposta la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", sono stati introdotti vincoli all'applicabilità della misura legati alla tipologia di reato.

In particolare, la norma esclude l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova nei confronti del minorenne coinvolto nei procedimenti concernenti taluni gravi reati (in specie, i delitti di omicidio doloso aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'art. 609-ter c.p., rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 c. 3 n. 2, 3 e 3-quinquies c.p.).

Permane invece possibile l'applicazione in presenza di precedenti penali in quanto le evoluzioni legate alla crescita impongono di non ritenere il singolo atto trasgressivo indicativo di una scelta di vita deviante.

Presupposto fondamentale per la progettazione è rappresentato dalla disponibilità del ragazzo a mettersi in gioco per il superamento della propria situazione penale.

I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo comprenda e condivida il contenuto del progetto.

In caso di esito positivo della prova il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

Proprio per l'importanza e la specificità di questo provvedimento, l'allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oggi Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, avviò nell'ottobre del 1991 un monitoraggio *ad hoc* sull'applicazione della misura, attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso nei confronti dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM); la rilevazione cartacea è stata effettuata fino a tutto l'anno 2011.

A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), che gestisce le informazioni relative a tutti i minori in carico ai Servizi minorili. I dati analizzati sono riferiti alla situazione dell'archivio alla data dell'elaborazione, effettuata a conclusione delle attività di convalida da parte dei Centri per la Giustizia Minorile.

A partire dal 2016 i dati si riferiscono anche ai provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale.

L'analisi statistica di seguito presentata si articola in tre parti in cui sono considerati rispettivamente il numero dei provvedimenti, dei minori messi alla prova e degli esiti.⁴ Segue un approfondimento sul tasso di recidiva dei minorenni che hanno effettuato la messa alla prova.

Roma, 7 giugno 2024

⁴ L'elaborazione dei dati è stata effettuata il 22 marzo 2024.

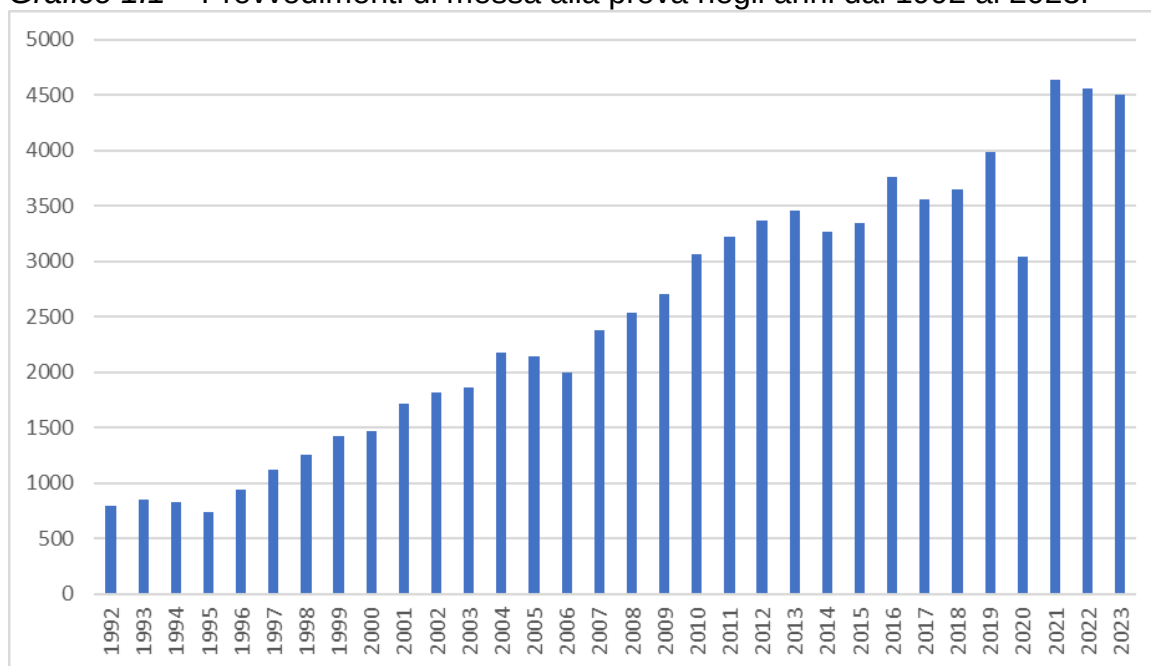
1. I provvedimenti di messa alla prova.

L'analisi temporale.

La serie storica mette in evidenza un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova. Nel 1992, anno di inizio della rilevazione statistica, i casi registrati sono stati 788; nel tempo, l'aumento nell'applicazione di questa misura ha portato a sfiorare il valore di quattromila casi nel 2019 (n.3.988), e a superarlo a partire dall'anno 2021. Nell'anno in esame, sono stati registrati 4.506 provvedimenti (*tabella 1.1 e grafico 1.1*), con una diminuzione dell'1% rispetto all'anno precedente. Il numero maggiore di provvedimenti nella serie storica in esame è osservabile nel 2021, dopo la fase di stasi dovuta alla pandemia del 2020, anno in cui alcuni Tribunali per i minorenni hanno dovuto rinviare le udienze.

Nel corso del periodo in esame, si osservano quindi progressivi aumenti, con pochi momenti di flessione in diminuzione, tra i quali è da segnalare quello del 2006, anno in cui è stato emesso il provvedimento di indulto⁵.

Grafico 1.1 – Provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2023.



⁵ Legge 31 luglio 2006, n.241 recante "Concessione di indulto".

Tabella 1.1 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 1992 al 2023. Valori assoluti e variazioni percentuali.

Anni	Provvedimenti di messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88)	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7,2%
1994	826	-2,2%
1995	740	-10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-1,5%
2006	1.996	-6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.701	6,6%
2010	3.067	13,6%
2011	3.217	4,9%
2012	3.368	4,7%
2013	3.456	2,6%
2014	3.261	-5,6%
2015	3.340	2,4%
2016	3.757	12,5%
2017	3.558	-5,3%
2018	3.653	2,7%
2019	3.988	9,2%
2020	3.043	-23,7%
2021	4.634	52,3%
2022	4.553	-1,75%
2023	4.506	-1,03%

N.B.: Dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 provvedimenti per l'anno 2016, n.105 per l'anno 2017, n.110 l'anno 2018, n.91 nell'anno 2019, n.172 nell'anno 2020, n.328 nell'anno 2021, n.114 nell'anno 2022 e n. 281 nell'anno 2023).

A partire dal 2016, la rilevazione include i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale: 138 nel 2016, 105 nel 2017, 110 nel 2018, 91 nel 2019, 172 nel 2020, n. 328 nell'anno 2021, n. 114 nell'anno 2022 e n. 281 nell'anno 2023.

Le sedi processuali.

La *tabella 1.2* riporta i dati distinti per Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di messa alla prova e la sede processuale.

Si deve ricordare che i dati presentati in questa sede non sono di fonte giudiziaria, ma sono acquisiti dal sistema informativo dei Servizi della Giustizia Minorile, riferiti ai minorenni e giovani adulti che costituiscono l'utenza degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Nel 2021, verosimilmente per i motivi già esposti nella parte iniziale dell'analisi, si è assistito ad un incremento dei provvedimenti in tutte le sedi processuali.

Nell'anno 2023 è continuata la tendenza di crescita per molte sedi, (Bolzano, Campobasso, Lecce, Perugia, Roma, Salerno, Trento e Venezia); per le altre sedi i valori sono tornati in linea con quelli degli anni precedenti.

Le sedi di Milano, Roma, Brescia, Napoli e Firenze rimangono sempre quelle con un numero più alto di provvedimenti emessi.

La *tabella 1.3* riporta i dati delle sedi processuali nel periodo dal 2012 al 2023; una sintesi di questi dati è riportata nel *Grafico 1.2* che riporta per ciascuna sede i valori medi del periodo.

Grafico 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la sede processuale. Valori medi per anno riferiti al periodo dal 2012 al 2023.

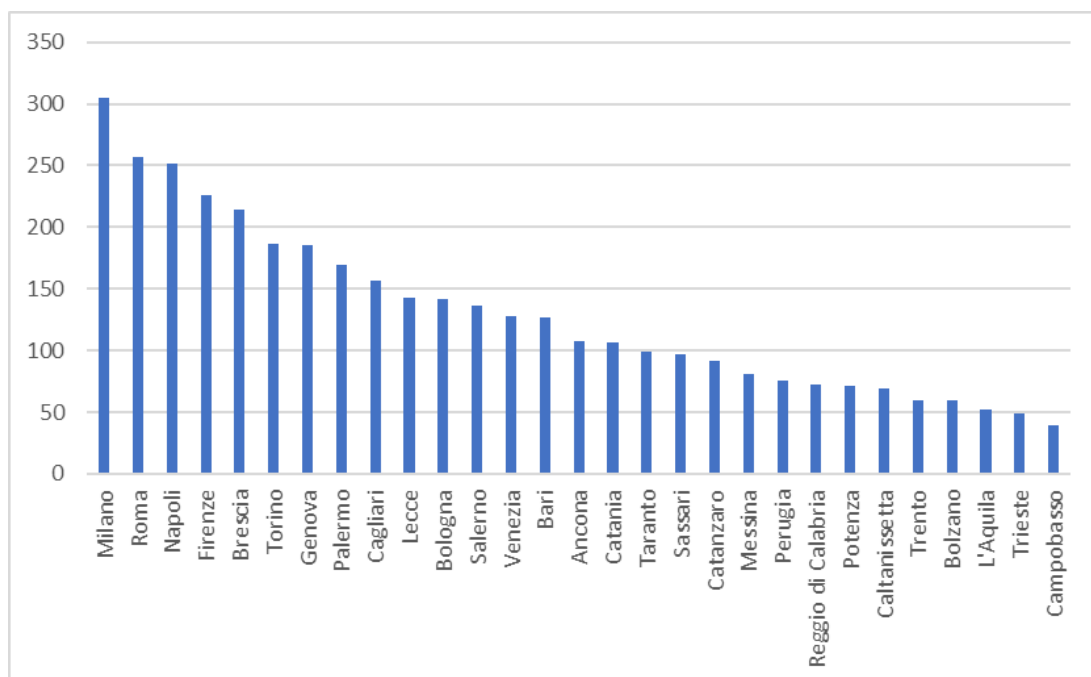


Tabella 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il provvedimento e sede processuale. Anno 2023.

Sede processuale	Autorità che ha emesso il provvedimento		
	Tribunale per i Minorenni	Corte d'Appello sezione Minori	Totale
Ancona	122	0	122
Bari	128	0	128
Bologna	154	2	156
Bolzano	92	0	92
Brescia	282	4	286
Cagliari	97	0	97
Caltanissetta	60	0	60
Campobasso	59	0	59
Catania	120	9	129
Catanzaro	72	0	72
Firenze	206	3	209
Genova	170	0	170
L'Aquila	63	0	63
Lecce	155	0	155
Messina	106	0	106
Milano	506	40	546
Napoli	269	4	273
Palermo	178	0	178
Perugia	86	0	86
Potenza	85	0	85
Reggio Calabria	98	0	98
Roma	384	0	384
Salerno	200	0	200
Sassari	96	1	97
Taranto	85	2	87
Torino	195	0	195
Trento	126	2	128
Trieste	55	0	55
Venezia	190	0	190
Totale	4.439	67	4.506

Tabella 1.3 – Provvedimenti di messa alla prova per sede processuale negli anni dal 2012 al 2023.

Sede processuale	Anni											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ancona	73	97	83	119	85	111	110	119	48	136	194	122
Bari	207	143	88	100	125	141	124	166	57	112	124	128
Bologna	80	108	110	119	104	137	175	184	141	220	164	156
Bolzano	31	52	38	45	53	80	70	69	57	59	72	92
Brescia	153	138	190	275	227	168	183	218	174	232	325	286
Cagliari	165	173	124	202	203	176	162	158	112	181	125	97
Caltanissetta	54	85	81	78	67	76	64	87	54	45	73	60
Campobasso	22	30	31	18	34	35	47	63	24	56	54	59
Catania	90	99	91	77	104	119	96	137	78	129	134	129
Catanzaro	124	123	75	68	93	91	120	100	53	108	74	72
Firenze	187	152	186	188	264	219	211	307	206	315	261	209
Genova	206	197	177	174	274	191	183	154	157	163	180	170
L'Aquila	52	55	53	49	35	27	64	75	40	47	71	63
Lecce	183	160	113	118	194	172	153	116	104	133	112	155
Messina	37	81	72	56	55	63	96	94	63	108	134	106
Milano	160	178	199	134	291	237	283	273	413	601	341	546
Napoli	258	235	181	210	227	209	266	333	188	288	354	273
Palermo	234	180	188	150	165	157	146	149	115	174	202	178
Perugia	47	78	86	104	65	70	93	84	41	88	64	86
Potenza	65	104	91	70	53	39	53	94	48	74	84	85
Reggio Calabria	73	81	61	79	66	51	51	56	33	73	152	98
Roma	166	188	165	145	208	251	288	272	282	376	355	384
Salerno	94	104	146	145	132	122	93	172	97	157	177	200
Sassari	74	124	124	95	99	106	87	102	66	108	81	97
Taranto	91	112	116	130	129	128	93	90	48	98	67	87
Torino	213	175	149	156	195	163	166	165	162	226	277	195
Trento	53	55	68	63	41	51	31	22	34	76	99	128
Trieste	30	26	41	50	52	49	51	54	39	100	46	55
Venezia	146	123	134	123	117	119	94	75	109	151	157	190
Totali	3.368	3.456	3.261	3.340	3.757	3.558	3.653	3.988	3.043	4.634	4.553	4.506

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 nel 2016, n.105 nel 2017, n.110 nel 2018 e n.91 nel 2019, n.172 nel 2020 n.328 nell'anno 2021, n.114 nell'anno 2022 e n.281 nell'anno 2023.).

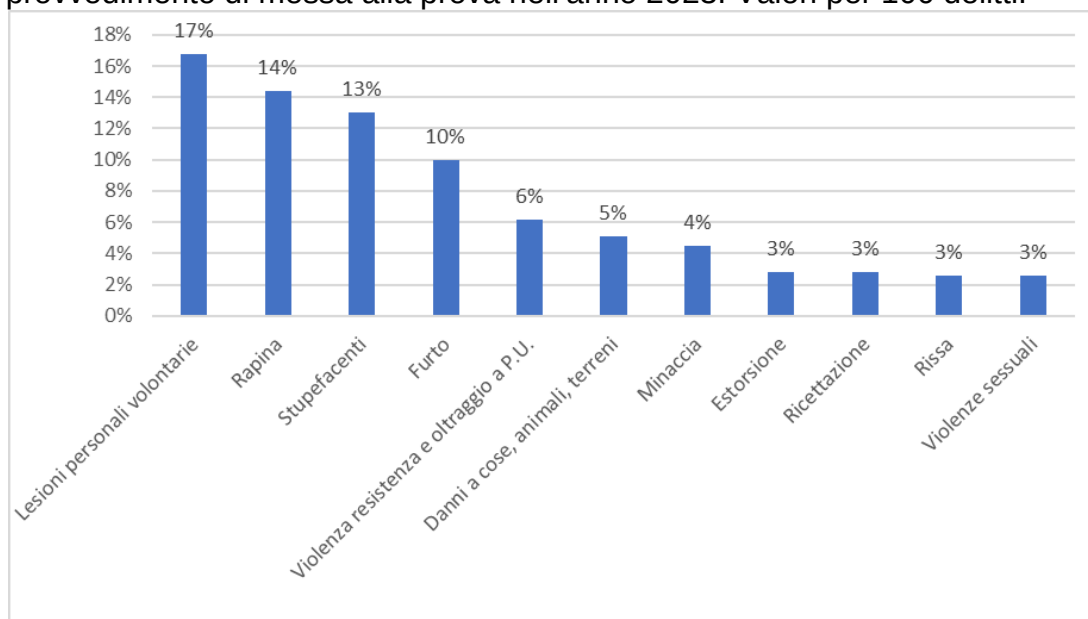
Le tipologie di reato.⁶

Le violazioni delle disposizioni in materia di lesioni personali volontarie e la rapina rappresentano i reati a carico dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto più frequentemente la sospensione del processo e messa alla prova, seguiti dai reati contro la legge per gli stupefacenti e per il furto.

Tra gli altri reati si evidenziano la violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, i danneggiamenti e le minacce. (*tabella 1.4 e grafico 1.3*).

Il numero dei reati risulta superiore al numero dei provvedimenti, in quanto i reati ascritti ad un minore possono essere più di uno; i dati sono riferiti, quindi, a tutti i reati iscritti nel procedimento penale nell'ambito del quale il giudice ha disposto la messa alla prova del minore.

Grafico 1.3 – Delitti a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2023. Valori per 100 delitti.



⁶ Le preclusioni di alcuni reati all'accesso al beneficio della messa alla prova introdotti con la legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha convertito il c.d. Decreto Caivano, non sono ancora visibili nella rilevazione attuale, visto il poco tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge.

Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia.
Anno 2023.

REATI	N. reati
DELITTI	
Contro la persona	2.609
Omicidio volontario consumato e tentato	36
Omicidio preterintenzionale	4
Omicidio stradale	10
Percosse	102
Lesioni personali volontarie	1.136
Lesioni personali colpose	21
Rissa	176
Riduzione in schiavitù	4
Sfruttamento pornografia minorile	140
Detenzione di materiale pornografico coinvolgente minori	92
Sequestro di persona	10
Violenze sessuali	176
Atti sessuali con minorenne	27
Corruzione di minorenne	5
Adescamento di minori	17
Violenza privata	115
Minaccia	303
Atti persecutori (stalking)	128
Violazione di domicilio	31
Violazione di sistemi informatici	6
Diffamazione	25
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	33
Altri	12
Contro famiglia, moralità pubblica e buon costume	125
Maltrattamenti in famiglia	116
Atti osceni	4
Contro il sentimento per gli animali	3
Altri	2
Contro il patrimonio	2.418
Furto	676
Rapina	978
Estorsione	190
Danni a cose, animali, terreni	347
Truffa	20
Ricettazione	190
Riciclaggio	6
Altri contro il patrimonio	11

segue

segue *Tabella 1.4* – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia. Anno 2023.

REATI	N. reati
DELITTI	
Contro l'incolumità pubblica	953
Stupefacenti	883
Incendio	29
Danneggiamento a seguito di incendio	25
Attentati alla sicurezza dei trasporti	13
Altri	3
Contro la fede pubblica	126
Falsità in atti e persone	122
Falsità in monete	4
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	475
Contro l'attività giudiziaria	29
Tutela arbitraria delle private ragioni	6
Violenza resistenza e oltraggio a P.U.	417
Associazione per delinquere	14
Altri contro l'ordine pubblico	4
Altri	5
Altri delitti	84
Armi	39
Codice della strada	9
Disposizioni sulla stampa	8
Norme in materia di immigrazione	3
Violenza in manifestazioni sportive	5
Altri delitti	14
Altri	6
Totale DELITTI	6.790
CONTRAVVENZIONI	
Ordine pubblico e tranquillità pubblica	91
Incolumità pubblica	13
Armi	434
Codice della strada	35
Disposizioni in materia ambientale	5
Altre contravvenzioni	17
Totale CONTRAVVENZIONI	595
SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Codice della strada	32
Altre sanzioni	3
Totale SANZIONI AMMINISTRATIVE	35
Totale REATI	7.420

Il progetto di messa alla prova.

Il progetto di messa alla prova è sostanzialmente un dettagliato programma trattamentale, elaborato in maniera individualizzata per ciascun minore e prevede il coinvolgimento delle risorse educative e formative dell'ambiente di provenienza e la collaborazione delle figure adulte significative per il minorenne.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza, come la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova; la quasi totalità dei progetti (97% nel 2023) è elaborata dall'USSM in collaborazione con altri Enti (*tabella 1.5*).

Si osserva, in particolare, la forte partecipazione del privato sociale, dei servizi sociali del Comune di appartenenza e della A.S.L. La collaborazione si concretizza anche nella fase del sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo (*tabella 1.6*).

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguardano i colloqui con il servizio sociale, quelli con lo psicologo e le attività di sostegno educativo, elementi indispensabili per il percorso di recupero e reinserimento del minore.

Un ruolo di particolare importanza è attribuito anche alle attività di volontariato e socialmente utili, rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del reato; seguono quelle riguardanti le attività lavorativa e di studio. Si evidenzia, inoltre, il dato riguardante l'attività sportiva, strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi l'importanza delle regole (*tabella 1.7*).

La prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o per una parte di esso è stata disposta in 788 provvedimenti nel 2023, circa il 17% del totale dell'anno.

In numerosi casi si è lavorato per favorire la riconciliazione con la parte lesa e l'invio all'Ufficio di mediazione penale.

Tabella 1.5 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la tipologia di gestione dei progetti. Anno 2023.

Gestione progetti	N. provvedimenti
Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti	4.366
Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM	140
Totale	4.506

Tabella 1.6 – Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anno 2021.

Enti	N. progetti
Privato Sociale	3.644
Comune	1.197
A.S.L.	1.279
Scuola	891
Altri	981

N.B.: Ad un progetto di messa alla prova possono partecipare più Enti.

Tabella 1.7 - Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 2023.

Prescrizioni	N. prescrizioni
<i>Colloqui e sostegno educativo</i>	
Colloqui con il servizio sociale	3.249
Colloqui e sostegno presso il SERT	964
Colloqui psicologici in USSM	581
Sostegno educativo	492
<i>Attività e altre prescrizioni</i>	
Attività di volontariato e socialmente utili	3.684
Attività di studio	1.708
Permanenza in comunità	788
Attività lavorativa	1.024
Attività sportiva	526
Orientamento formativo/lavoro	717
Attività di socializzazione	275
Invio all'Ufficio di mediazione	474
Conciliazione parte lesa	87
Risarcimento simbolico del danno	110
Frequenza in centro diurno	109

N.B.: Un progetto di messa alla prova contiene più prescrizioni.

Con riferimento alla durata del periodo di prova, i dati del 2023 confermano quanto emerso negli anni precedenti; in particolare, si osserva una durata media di circa nove mesi, mentre la *moda* della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza dei dodici mesi (*tabella 1.8*).

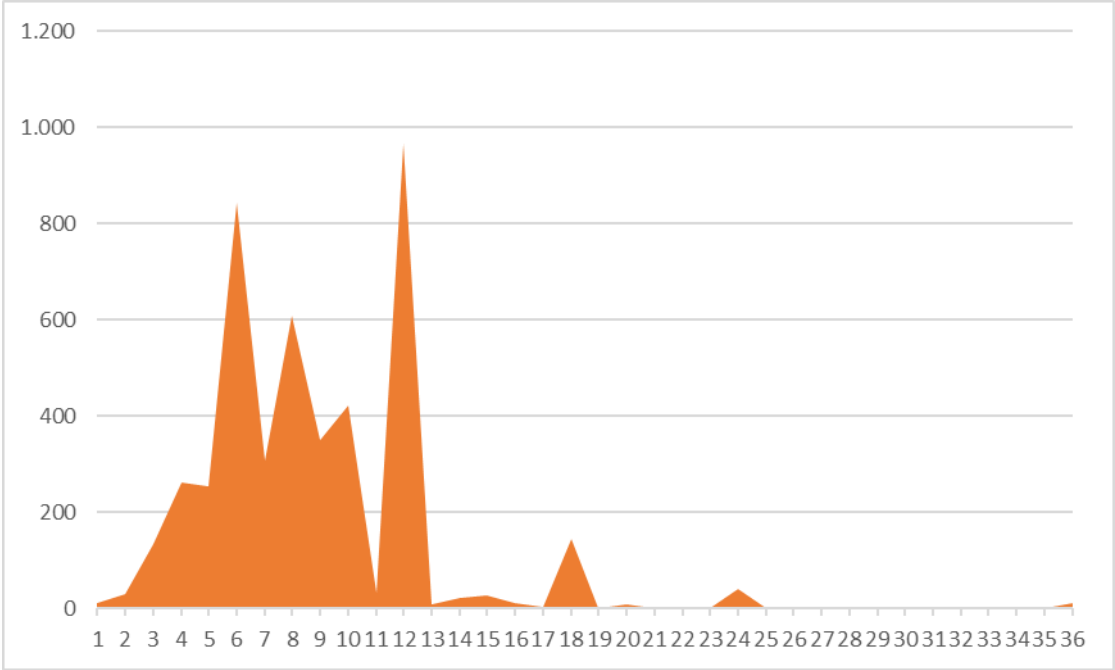
Il comma 1 dell'art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Nel 2023 i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno sono stati 286 pari al 6% circa del totale; in 12 casi è stato disposto il periodo massimo di trentasei mesi.

Tabella 1.8 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2023.

Durata in mesi (classi)	N. provvedimenti
1-6 mesi	1.534
7-12 mesi	2.686
13-24 mesi	270
oltre 24 mesi	16
Totale	4.506

Durata in mesi	N. provvedimenti
1	12
2	29
3	135
4	261
5	253
6	844
7	307
8	609
9	350
10	422
11	33
12	965
13	8
14	23
15	28
16	12
17	2
18	145
19	1
20	9
21	1
22	1
23	0
24	40
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	2
31	0
32	2
33	0
34	0
35	0
36	12
Totale	4.506

Grafico 1.4 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2023.



2. I minori messi alla prova.

L'analisi presentata in questa seconda parte del lavoro considera le caratteristiche individuali dei minori messi alla prova, con particolare riferimento all'età, al sesso e alla nazionalità.

Nei confronti di uno stesso soggetto possono essere disposti più provvedimenti di messa alla prova nel corso di un anno; in particolare, i 4.506 provvedimenti dell'anno 2023 hanno riguardato 4.120 minorenni e giovani adulti.

Le caratteristiche rilevate rispecchiano quelle peculiari dei minori dell'area penale.

Si osserva la forte prevalenza della componente maschile, che nel 2023 ha costituito il 93% del totale (*tabella 2.1 e grafico 2.1*).

Con riferimento all'età, alla data di concessione della messa alla prova l'8% aveva un'età tra i quattordici e i quindici anni, il 38% apparteneva alla fascia tra i sedici e i diciassette anni, mentre il 54% rientrava già nella categoria dei giovani adulti (*grafico 2.2*).

Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 22% del totale dei minori messi alla prova nel 2023. Le principali provenienze sono dall'Est Europeo (Romania, Albania e Moldavia,) dal Nord Africa (Marocco, Tunisia, Egitto e Algeria) e dall'Africa occidentale (Senegal). (*tabella 2.2 e grafico 2.4*).

Tabella 2.1 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo l'età, il sesso e la nazionalità. Anno 2023.

Fascia di età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	25	2	27	12	0	12	37	2	39
15 anni	206	23	229	55	5	60	261	28	289
16 anni	431	32	463	117	8	125	548	40	588
17 anni	701	62	763	224	15	239	925	77	1.002
giovani adulti	1.648	101	1.749	432	21	453	2.080	122	2.202
Totale	3.011	220	3.231	840	49	889	3.851	269	4.120

Grafico 2.1 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2023 secondo il sesso. Valori percentuali.

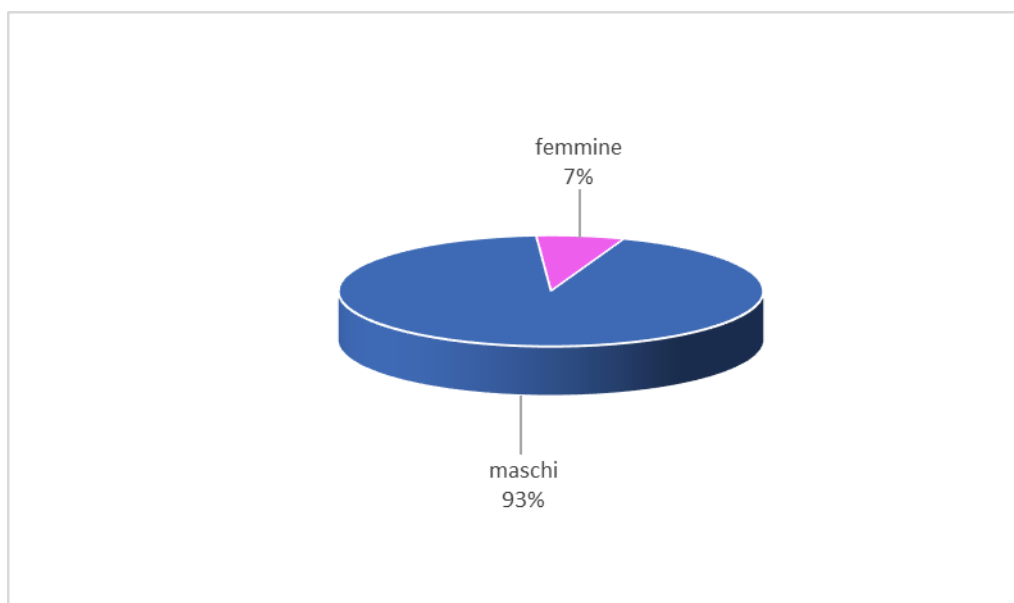


Grafico 2.2 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2023 secondo la classe di età. Valori percentuali.

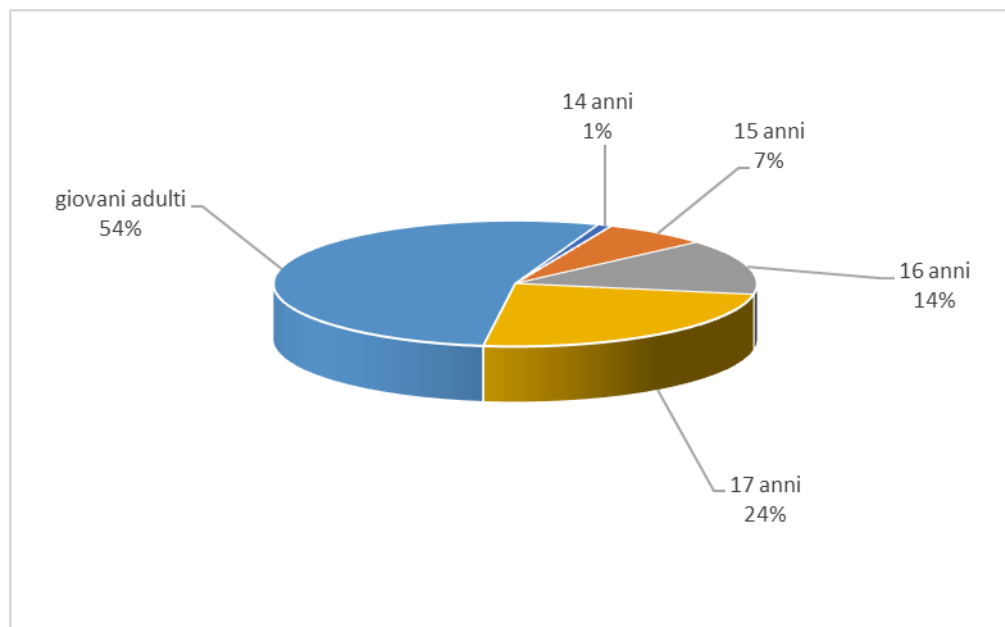


Grafico 2.3 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2023 secondo la nazionalità. Valori percentuali.

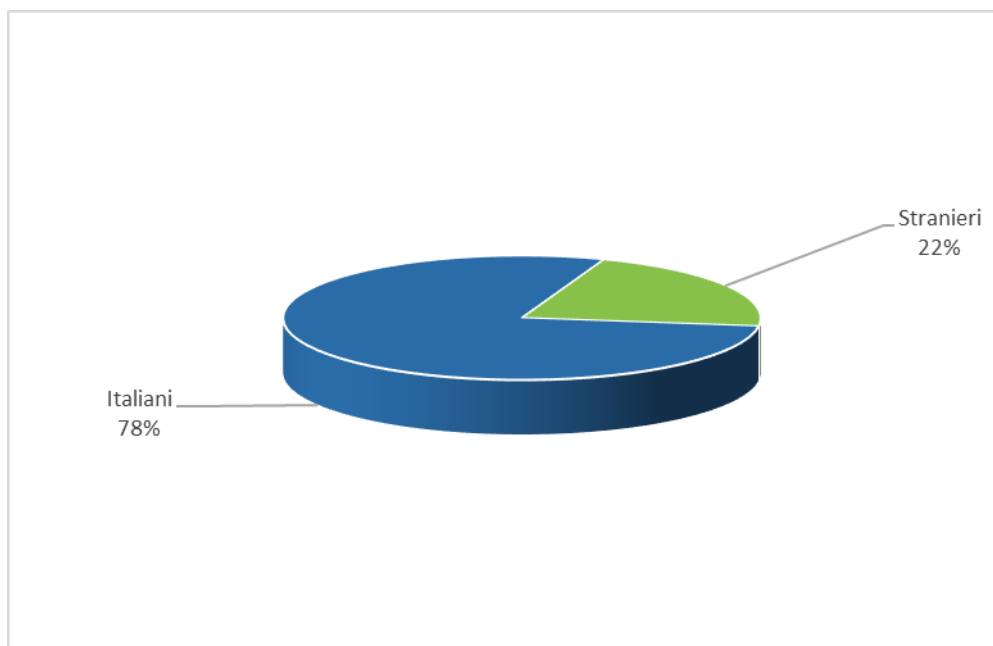


Grafico 2.4 – Paesi di provenienza dei minori stranieri per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2023. Prime dieci frequenze.

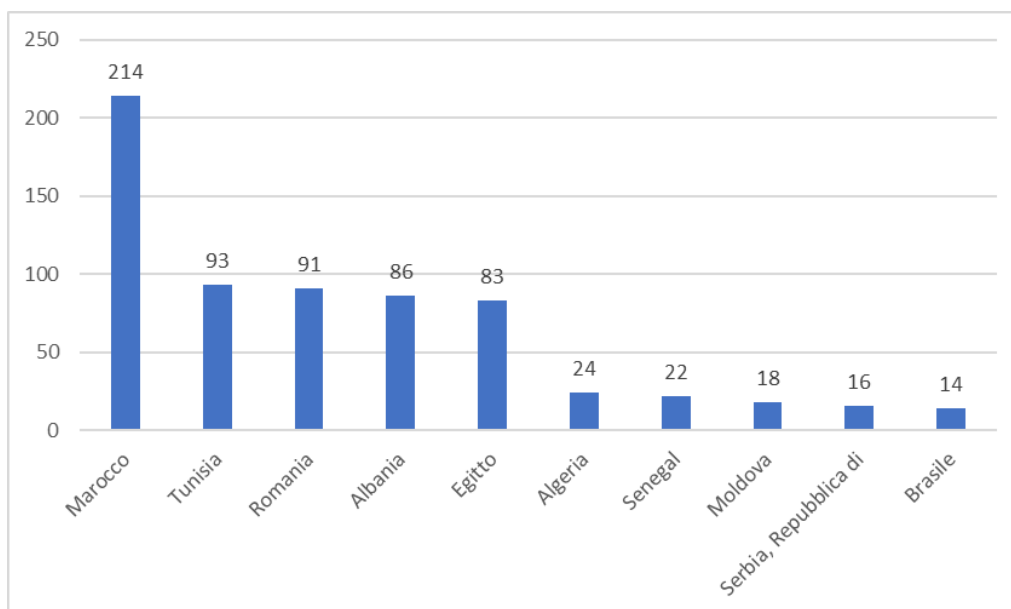


Tabella 2.2 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 secondo il Paese di provenienza e il sesso. Anno 2023.

Paesi	Maschi	Femmine	Totale
Italia	3.011	220	3.231
Unione Europea	108	12	120
Croazia	0	3	3
Grecia	3	0	3
Polonia	7	0	7
Romania	83	8	91
Slovacchia	2	1	3
Spagna	5	0	5
Altri	8	0	8
Altri Paesi Europei	158	12	170
Albania	85	1	86
Bosnia-Erzegovina	6	2	8
Fed. Russa	4	0	4
Kosovo	8	0	8
Macedonia	7	1	8
Moldova	16	2	18
Serbia	12	4	16
Turchia	6	0	6
Ucraina	11	2	13
Altri	3	0	3
Africa	463	14	477
Algeria	24	0	24
Burkina Faso (ex Alto Volta)	5	0	5
Costa d'Avorio	5	0	5
Egitto	82	1	83
Gambia	3	0	3
Ghana	4	0	4
Guinea	3	0	3
Libia	7	0	7
Marocco	206	8	214
Nigeria	3	1	4
Senegal	22	0	22
Tunisia	89	4	93
Altri	10	0	10
America	54	5	59
Bolivia	3	0	3
Brasile	12	2	14
Colombia	7	0	7
Cuba	5	0	5
Ecuador	8	0	8
Perù	7	1	8
Rep. Dominicana	4	1	5
Altri	8	1	9
Asia	57	6	63
Afghanistan	9	2	11
Bangladesh	11	0	11
Filippine	4	0	4
India	8	0	8
Iraq	3	0	3
Pakistan	5	2	7
Rep. Cinese	2	1	3
Sri Lanka (ex Ceylon)	4	0	4
Thailandia	2	1	3
Altri	9	0	9
Totale complessivo	3.851	269	4.120

L'analisi storica dei dati dei soggetti messi alla prova, distinti secondo la nazionalità, mette in evidenza una tendenza all'aumento per entrambe le componenti, anche se con la prevalenza di quella italiana. La componente straniera è cresciuta anche in termini percentuali, passando dal 10-12% dei primi anni duemila al 18-22% dal 2012 in poi.

Grafico 2.5 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2023 secondo la nazionalità. Valori assoluti.

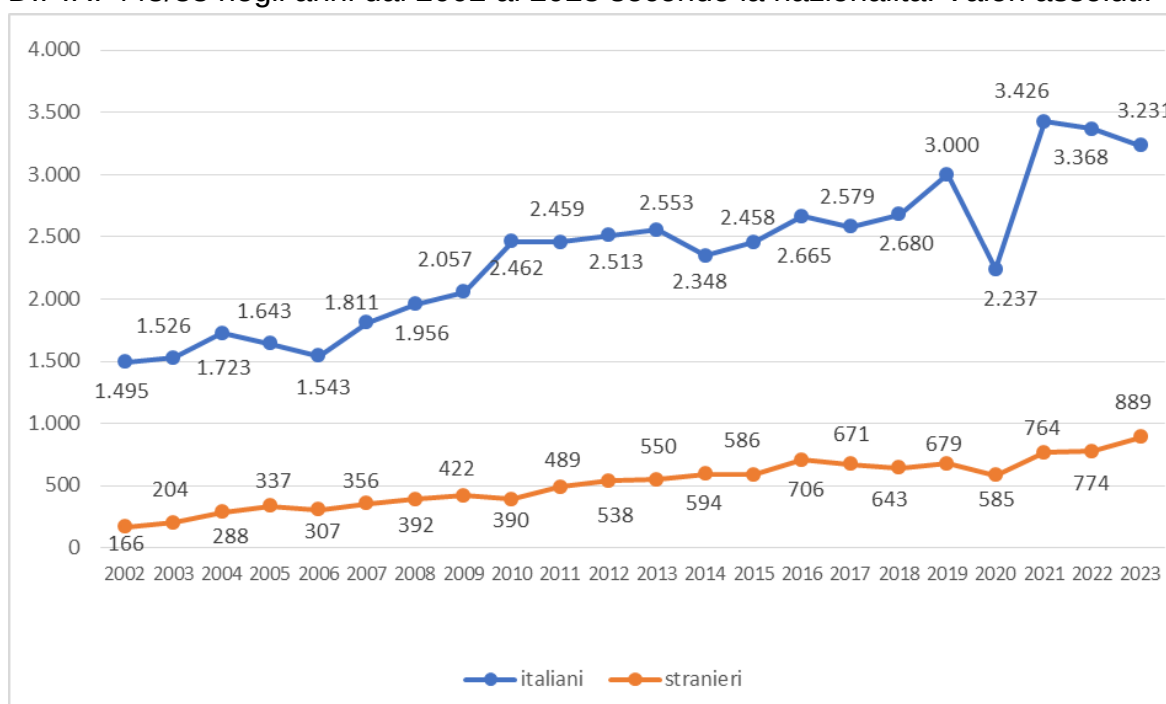
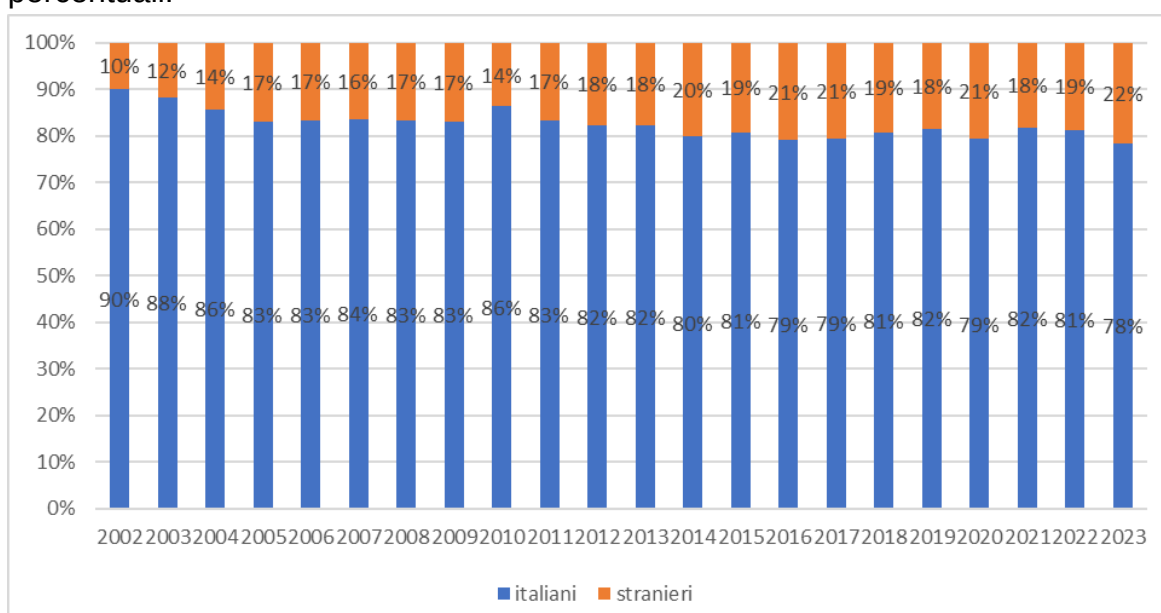


Grafico 2.6 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2023 secondo la nazionalità. Valori percentuali.



3. L'esito della prova.

I Servizi minorili informano periodicamente il giudice sull'andamento della messa alla prova proponendo, nei casi in cui lo ritengano necessario, modifiche al progetto; il giudice può disporre, quindi, una trasformazione del progetto e, se necessario, una sua proroga. Nei casi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, il giudice può decidere la revoca del provvedimento.

Il dato statistico sui provvedimenti di proroga e revoca è disponibile a partire dal 2012 (*tabella 3.1*) ed è riferito all'anno di emissione del provvedimento di messa alla prova.

Nell'analisi dei dati va pertanto considerato che molte messe alla prova disposte nel 2023 ed alcune dei due anni precedenti sono tuttora in corso e come tali potrebbero essere ancora prorogate o revocate. Il dato del 2023, in particolare, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, va letto alla luce di questa considerazione.

Appare, pertanto, più utile analizzare i dati fino al 2022, i quali evidenziano una percentuale abbastanza stabile di provvedimenti prorogati, tra il 7% e il 9%.

Con riferimento ai provvedimenti di revoca, i valori oscillano tra il 6,3% del 2012 e il 9% circa degli anni successivi; il dato del 2020 con valore del 5,5% risente della contrazione nella concessione e revoca della messa alla prova avvenuta durante la pandemia.

Tabella 3.1 – Decisioni di proroga e revoca sui provvedimenti di messa alla prova emessi negli anni dal 2012 al 2023. Valori assoluti e rapporti percentuali.

Anni	Proroga		Revoca	
	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova
2012	263	7,8%	213	6,3%
2013	243	7,0%	236	6,8%
2014	272	8,3%	266	8,2%
2015	279	8,4%	291	8,7%
2016	305	8,1%	293	7,8%
2017	269	7,6%	313	8,8%
2018	278	7,6%	298	8,2%
2019	288	7,2%	317	7,9%
2020	266	8,7%	168	5,5%
2021	419	9,0%	322	6,9%
2022	388	8,5%	327	7,2%
2023	163	3,6%	177	3,9%

Situazione al 22 marzo 2024.

Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso di esito negativo della prova, il processo riprende il suo corso.

L'analisi dell'esito è importante sia per la verifica dell'andamento della prova sia sul piano del riscontro per chi ha lavorato al progetto.

I dati di seguito presentati sono riferiti ai casi definiti, ossia quelli di cui si conosce l'esito, avendo escluso i provvedimenti per i quali il periodo di prova era ancora in corso al momento dell'elaborazione dei dati ed evidenziano che oltre l'81% delle prove ha esito positivo (*tabella 3.2*).

Per l'anno 2023, le messe alla prova definite al momento dell'analisi dei dati erano circa il 40% del totale dei provvedimenti disposti; di queste circa l'83% ha avuto esito positivo.

Tabella 3.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo l'esito. Anni dal 2003 al 2023. Valori percentuali.

Anni	Positivo (Estinzione)	Negativo
2003	83,5%	16,5%
2004	83,3%	16,7%
2005	81,8%	18,2%
2006	83,3%	16,7%
2007	82,8%	17,2%
2008	81,9%	18,1%
2009	82,5%	17,5%
2010	83,3%	16,7%
2011	85,8%	14,2%
2012	83,5%	16,5%
2013	83,3%	16,7%
2014	81,8%	18,2%
2015	83,3%	16,7%
2016	82,8%	17,2%
2017	81,9%	18,1%
2018	82,5%	17,5%
2019	83,3%	16,7%
2020	85,6%	14,4%
2021	82,9%	17,1%
2022	85,1%	14,9%
2023	83,0%	17,0%

Situazione al 22 marzo 2024

4. L'applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati.

È di seguito riportato un estratto dal report di ricerca *“La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato”*,⁷ relativo ai risultati di un'indagine condotta su un campione di soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. La ricerca è stata realizzata dall'allora Dipartimento per la Giustizia Minorile in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica; uno dei contributi forniti dall'Università di Perugia riguarda la valutazione in termini di recidiva dell'efficacia della messa alla prova rispetto ad altri percorsi “tradizionali”.

.....

<<L'applicazione della messa alla prova come strumento di politica di re-inserimento sociale del minore, alternativo a percorsi giudiziari tradizionali, giustifica una sua valutazione in termini di efficacia individuale e sociale, ed è propedeutica per valutazioni di natura economica. Questa è la ragione per cui è stata condotta un'indagine sulla coorte di giovani autori di reato nati nel 1987, rappresentativa della criminalità giovanile italiana, in cui sono stati comparati gli effetti della messa alla prova in termini di tasso di recidiva rispetto a quelli ottenuti da altri minorenni autori di reato che hanno avuto un processo, ma sono stati sottoposti ad altre misure presenti nel sistema di stampo più “tradizionale”.

.....

Da un punto di vista metodologico, la valutazione della recidiva di giovani autori di reato soggetti alla messa alla prova, è basata sull'identificazione degli stessi come un gruppo di trattati (GT). Per contro, tra i differenti “gruppi di controllo”, si è scelto di includere tutti i soggetti autori di reato “non sottoposti alla messa alla prova” (NGT). Questa strategia permette di distinguere, tra i soggetti trattati, quelli che hanno avuto un esito positivo e dare una risposta più completa sull'efficacia dell'intervento.

Seguendo gli individui della coorte di criminali nati nel 1987 fino all'età di giovani adulti (cioè, fino a 24 anni), integrando la nostra inchiesta con il database offerto dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) sui reati commessi dagli

⁷ “I NUMERI pensati – La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato” – Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, 2013.

stessi individui oltre i 18 anni di età, definiamo l'indicatore del tasso di recidiva come la propensione media a commettere di nuovo un reato indipendentemente dall'iter processuale assegnato.

Per omogeneizzare le differenze in termini di età di commissione del primo reato, ed ottenere una valutazione comparabile in termini di tasso di recidiva, questi indicatori sono valutati dopo 5 anni e 6 anni dalla data del primo reato che ha portato alla presa in carico da parte degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Il campione che utilizziamo è formato da 1.110 giovani criminali. Questo numero rappresenta un tasso di campionamento del 15% della coorte del 1987 (totale giovani autori di reato 7.599).

Il metodo di valutazione per ottenere stime dell'effetto della messa alla prova si basa sull'approccio dei "two potential outcomes" (i.e., due risultati potenziali) di Rubin (1974) e formalizziamo questo risultato attraverso una misura dell'effetto medio del trattamento noto come Average Treatment Effect (ATE).

.....

Tabella 1- Tasso di recidiva dei minorenni autori di reato

Minori nel campione osservato	Recidiva	
	60 mesi	72 mesi
Senza messa alla prova	29%	31%
Con messa alla prova	19%	20%

.....

La tabella 1 riporta i livelli medi di recidiva dei minorenni autori di reato per il gruppo di individui che hanno sperimentato la messa alla prova rispetto a quelli con iter processuale tradizionale; queste stime sono distinte per la lunghezza del periodo in cui è valutata la recidiva (cioè 60 e 72 mesi) e per uno specifico gruppo di controllo in cui sono stati eliminati autori di reato soggetti a misure cautelari. Quello che emerge chiaramente è un più alto tasso di recidiva stimata per i giovani che hanno sperimentato altre misure rispetto alla messa alla prova, indipendentemente dalla lunghezza della stessa. La percentuale di recidiva è di circa il 30%, un valore più alto di circa 10 punti percentuali rispetto a coloro che sono stati sottoposti alla misura della messa alla prova>>.⁸

⁸ *Ibidem*, Quarta Sessione, a cura di Alessio Gili e Luca Pieroni del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell'Università di Perugia.